

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Francesco Mannino Presidente
Dott. Stefano Cardinali Giudice rel.
Dott. Francesco Remo Scerrato Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 80771/14 RG, vertente

TRA

Te. An., elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 52, presso lo studio dell'avv. Emanuela Savini, che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta a margine dell'atto di citazione

E

PROMEC S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Donatello n. 71, presso lo studio dell'avv. Patrizia Settineri, che la rappresenta e difende in forza di procura apposta a margine della comparsa di risposta

ATTORE

NONCHÉ

AVV. Ba. Ve. Ar., elettivamente domiciliato in Roma, via Ulpiano n. 29, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé medesimo e dagli avv.ti Samuele Antonucci e Maria Chiara Lauri, in forza di procura apposta a margine dell'atto di intervento

INTERVENUTO

CONCLUSIONI:

per l'attore: "annullare e comunque dichiarare inefficaci le deliberazioni assunte nell'ambito dell'assemblea dei soci della Promec S.R.L. tenutasi il giorno 20/10/14 relative ai punti dell'ordine del giorno 2 e 3; con vittoria di spese e onorari tutti del giudizio";

per la convenuta: "in via preliminare, accertare e dichiarare la piena operativa dell'art. 27 dello statuto sociale e per l'effetto dichiarare l'improponibilità della domanda giudiziale;...; nel merito, rigettare ogni domanda di parte attrice in quanto

inammissibile, improponibile, infondata e, comunque carente anche sotto il profilo probatorio per le ragioni sopra esposte, e condannare la stessa alla refusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio";

per l'intervenuto: "accogliere la domanda principale proposta da parte attrice, dichiarando l'invalidità ai sensi del secondo comma dell'art. 2479 ter c.c. e conseguente annullabilità delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci della Promec S.R.L. il 20/10/14 ed oggetto del presente giudizio; e conseguentemente, ordinare agli amministratori della Promec S.R.L. di provvedere all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla competente CCIAA della sentenza di accoglimento che deciderà la presente impugnazione ex co. quinto art. 2378 c.c.; con vittoria di spese di lite, come da notula positanda".

Fatto

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, An. Te. ha convenuto in giudizio la Promec S.R.L., di cui era socio, titolare di quote corrispondenti al 25% del capitale sociale, affinché venisse dichiarata la nullità, annullabilità o inefficacia della delibera assunta dalla assemblea della detta società in data 20/10/14, con riguardo al punto 2 dell'ordine del giorno, in approvazione del quale era stata decisa la rinuncia al credito vantato nei confronti della Gi. Te. e C. S.R.L. in fallimento e la proposizione, in qualità di assuntore, di una domanda di concordato fallimentare per quest'ultima società, e al punto 3 dell'ordine del giorno, in relazione al quale l'assemblea aveva deciso di non proporre opposizione avverso un decreto ingiuntivo notificato alla Promec dalla Lares S.R.L. per un credito di E 361.298,53. Ha sostenuto che le decisioni erano state assunte, la prima, con il voto determinante dei soci Ur. Te., anche per delega della madre, Io. Zi., anch'essa socia della Promec, e di Fr. Te., i quali versavano in evidente conflitto di interessi e, la seconda, con il voto del socio Fr. Te., sempre in conflitto di interessi. In relazione alla prima, in particolare, ha dedotto che Ur. e Fr. Te. erano stati, entrambi, amministratori della fallita Gi. Te. e C. S.R.L., nei cui confronti la Promec, con la delibera impugnata, non solo aveva rinunciato a un credito pienamente recuperabile, stante la sua natura privilegiata e la capienza dell'attivo acquisito dalla curatela, ma aveva deliberato di proporre una domanda di concordato fallimentare in qualità di terzo assuntore, al solo scopo di alleviare le conseguenze penali della loro condotta quali ex amministratori della società fallita; in relazione alla seconda, che il socio Fr. Te. era direttamente interessato al pagamento in favore della Lares S.R.L. delle somme ingiunte, aventi per oggetto, in gran parte, i corrispettivi allo stesso Fr. Te. dovuti per l'attività di direttore dei lavori svolta per la società asseritamente creditrice. Ha, inoltre, sostenuto che la decisione della Promec di acquistare, attraverso la proposizione della domanda di concordato fallimentare in qualità di assuntore, l'azienda gestita dalla fallita Gi. Te. e C. S.R.L. comportava un sostanziale mutamento dell'oggetto sociale della stessa Promec, del tutto diverso da quello dell'azienda che intendeva acquisire, che sarebbe dovuta essere adottata con le forme previste dalla legge per le modifiche statutarie.

La Promec S.R.L. si è costituita eccependo pregiudizialmente la violazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 27 del proprio statuto e chiedendo il rigetto, nel merito, delle domande proposte dall'attore e nel giudizio è intervenuto volontariamente l'avv. Ar. Ba. Ve., in qualità di creditore pignorante e sequestrante dei diritti di

partecipazione al capitale della società convenuta, chiedendo l'accoglimento delle domande proposte dall'attore.

Nel corso del giudizio è stata accolta la richiesta di sospensione dell'esecuzione della delibera relativa al punto 2 dell'ordine del giorno formulata dall'attore, nell'ambito del procedimento cautelare nel quale si è costituito anche l'intervenuto avv. Ar. Ba. Ve., e quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione sulle produzioni documentali delle parti.

Al riguardo si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta con riguardo alla devoluzione agli arbitri della controversia in esame in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società, indipendentemente da ogni considerazione circa la disponibilità dei diritti che costituiscono oggetto della controversia, non può trovare accoglimento, stante il contrasto della clausola arbitrale in questione, che non prevede che la nomina di tutti gli arbitri sia affidata a soggetti estranei alle parti, con il disposto dell'art. 34, 2° comma, d.lgs 5/03: contrasto che comporta la nullità assoluta della clausola che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. Civ. n. 24867/10).

Nel merito, come questo Tribunale ha già avuto modo di osservare nella fase cautelare, con l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione della delibera in questione, confermata in sede di reclamo, si deve ritenere che la delibera avente per oggetto la rinuncia al credito vantato nei confronti della Gi. Te. e C. S.R.L. e la proposizione della domanda di concordato fallimentare della stessa società in qualità di assuntore, deve considerarsi invalida in quanto, da un lato, viziata dal conflitto di interessi in cui versavano i soci Ur. e Fr. Te. il cui voto è stato determinante per l'approvazione, e, dall'altro, in contrasto con l'oggetto sociale previsto dallo statuto.

Si deve, infatti, ribadire che dagli atti di causa e dalle allegazioni di tutte le parti risulta che la fallita Gi. Te. e C. S.R.L. è società partecipata dai medesimi soci della Promec S.R.L.; che, all'esito del fallimento della Gi. Te. e C. S.R.L., a carico di Gi. Te. e Ur. Te., in qualità di ex amministratori della fallita, è stato avviato un procedimento penale per il reato di bancarotta fraudolenta; che il credito fatto oggetto di rinuncia con la deliberazione assembleare in contestazione (pari a E 108.377,19) era già stato ammesso al passivo del fallimento della Gi. Te. e C. S.R.L. al rango privilegiato per E 94.877,19; che da svariati anni la Promec non ha approvato i bilanci di esercizio; che, in occasione dell'assemblea del 20/10/14 qui impugnata - convocata anche per l'esame ed approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 - nessuna deliberazione è stata adottata in proposito, atteso che Ur. Te., in rappresentanza anche di Io. Zi., ha dichiarato di non voler procedere all'approvazione dei cennati bilanci "in quanto non sufficientemente edotta sull'argomento"; che la Promec S.R.L. ha ad oggetto l'esecuzione di lavori di costruzione di qualsiasi natura, ed attività connesse ed accessorie; che l'oggetto sociale della fallita Gi. Te. e C. S.R.L., oltremodo ampio, ricomprende la peculiare attività di "fornitura e commercializzazione di articoli di commissariato, armamento, equipaggiamenti, casermaggio e protezione balistica personale per forze annate e di polizia".

Tenuto conto di tali elementi processualmente acquisiti, si deve, dunque, osservare, per quanto riguarda il primo profilo, che, perché possa dirsi sussistente una situazione di conflitto di interessi disciplinato dall'art. 2479 ter c.c. occorre, da un canto, che il socio sia portatore di un interesse proprio, realizzato, in tutto o in parte, mediante l'adozione della delibera contestata e che, dall'altro, l'interesse del socio sia confliggente con quello della società o che, comunque, la delibera adottata sia idonea a ledere l'interesse della società;

e a tale ultimo proposito, par d'uopo precisare che, ai fini dell'art. 2479 ter c.p.c., rileva anche la mera potenzialità lesiva della delibera per l'interesse sociale.

Ne discende, con riferimento alla fattispecie concreta, che non pare possa dubitarsi che i soci Fr. e Ur. Te. fossero portatori di un interesse personale a che la Promec formulasse la proposta di concordato: invero, nel caso di deliberazione favorevole, ciò avrebbe comportato la chiusura della procedura fallimentare a carico della Gi. Te. e C. S.R.L., in relazione alla quale detti soci, nella veste di ex amministratori della fallita, sono stati chiamati a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta. Non può, d'altra parte, non rilevarsi che la decisione in questione, implicante per la Promec un sicuro effetto pregiudizievole (quale la rinuncia ad un consistente credito di certa realizzazione) nonché impegni economici significativi, non è stata in alcun modo preceduta da un'adeguata ponderazione delle effettive conseguenze della complessiva operazione deliberata a carico del patrimonio sociale e, dunque, dal vaglio dell'interesse sociale alla stessa.

A tale proposito la circostanza allegata dalla convenuta, secondo la quale la Promec aveva prestato fideiussione a garanzia dei debiti della Te. e C. S.R.L. e, alla data dell'adozione della delibera di cui si discute, la Banca Popolare di Milano si apprestasse ad escutere tale garanzia, ben lungi dall'essere rivelatore di un interesse sociale sotteso alla delibera in contestazione, depone in senso nettamente contrario, essendo evidente che il concordato con assunzione avrebbe comportato l'ulteriore preclusione della possibilità, per l'odierna convenuta, di insinuarsi al passivo della fallita debitrice principale per le somme sborsate quale fideiussore, oltre all'assunzione di ulteriori debiti.

Quanto, poi, all'affermazione della convenuta secondo cui sussisteva un indubbio interesse sociale a dar corso alle operazioni deliberate alla data del 20/10/14, dacché la proposta di concordato con assunzione, ove accolta, avrebbe comportato l'acquisizione di immobili di pregio di proprietà della fallita, non può non rilevarsi che - a tacer d'ogni altra considerazione - le aste tenutesi in sede concorsuale per la vendita di detti immobili sono andate deserte e che la partecipazione da parte della Promec alle relative procedure di vendita competitiva avrebbe senz'altro comportato oneri inferiori rispetto all'assunzione dell'intero passivo concordatario. Ad ogni buon conto, non può non ribadirsi che l'interesse sociale all'adozione della delibera in contestazione andava e va apprezzato avendo riguardo alla portata complessiva delle operazioni autorizzate e disposte e tenendo conto della incidenza degli impegni economici assunti sulla situazione economica della società, nonché della relativa sostenibilità; valutazioni delle quali neppure nel corso del presente giudizio la convenuta ha fornito specifiche e condivisibili giustificazioni e che, certamente, non potevano essere compiute dai soci che hanno espresso il loro voto favorevole che, non avevano approvato, neppure in tale occasione, i bilanci dei precedenti cinque esercizi sociali perché, come espressamente affermato dalla socia Ur. Te., non sufficientemente edotti sull'argomento.

Sotto il profilo del contrasto con lo statuto della Promec della decisione di acquisire, attraverso la cessione dei beni della società fallita, un'azienda avente per oggetto l'esercizio di un'attività del tutto estranea al proprio oggetto sociale, d'altra parte, si deve rilevare che le osservazioni della convenuta secondo le quali la proposta di concordato non avrebbe comportato l'acquisizione dell'azienda avente per oggetto la fornitura e la commercializzazione di articoli per equipaggiamento di forze armate e di polizia gestita dalla Gi. Te. e C. - azienda che, essendo stata da tempo interrotta l'attività di tale società, aveva sostanzialmente cessato di esistere secondo la tesi della convenuta -, bensì solo l'acquisto degli immobili di pregio intestati alla stessa società, da un lato, sembrano smentite dal contenuto della proposta, nella quale, nell'ambito dell'attivo da acquisire,

comprendente anche i beni aziendali, fra i quali il marchio "Te.", detti immobili non appaiono affatto di pregio, e, dall'altro, conferma il contrasto dell'operazione con gli interessi della società che, se fossero stati effettivamente limitati, nell'intenzione dei soci votanti, all'acquisizione degli immobili, non avrebbero giustificato l'assunzione dell'onere concordatario determinato in base all'acquisto dell'intero attivo della procedura.

In accoglimento del relativo capo di domanda formulato dall'attore, pertanto, deve essere dichiarata l'invalidità della delibera assembleare della Promec S.R.L. del 20/10/14, avente per oggetto le decisioni di cui al punto 2 dell'ordine del giorno.

Con riguardo, invece, all'impugnazione della decisione relativa al punto 3 dell'ordine del giorno, avente per oggetto "decisioni in merito al decreto ingiuntivo Lares", si deve rilevare che i soci, con il voto contrario dell'attore, hanno deliberato di "non proporre immediatamente resistenza al decreto ingiuntivo al fine di transigere bonariamente la controversia con la Lares S.R.L." e che tale decisione, secondo le allegazioni dell'attore, sarebbe annullabile ai sensi dell'art. 2479 ter c.c. per essere stata adottata con il voto favorevole di Fr. Te. che versava in conflitto di interessi, in quanto direttore dei lavori della società ingiungente, avente diritto ai compensi che costituivano larga parte del credito ingiunto. In proposito si deve tuttavia ritenere che, a prescindere da ogni considerazione circa il contenuto negativo della manifestazione di volontà espressa dall'assemblea di non proporre l'opposizione, circa la possibilità di impugnare delibere negative e delibere assembleari aventi per oggetto scelte rientranti nelle competenze attribuite dalla legge all'organo amministrativo e circa l'esistenza, in concreto, del conflitto di interessi prospettato dall'attore, l'impugnazione non possa trovare accoglimento, per la assorbente ragione che il voto di Fr. Te., titolare di quote rappresentanti il 25% del capitale sociale della Promec, non può ritenersi determinante, in mancanza di qualsiasi allegazione in ordine ad attuali previsioni statutarie derogative al disposto di cui all'art. 2479 bis c.c., ove si consideri che la decisione è stata assunta con il voto favorevole della socia Ur. Te. che rappresentava, in proprio e in quanto delegata dell'altro socio Io. Zi., il 50% del capitale sociale e che, quindi, il quorum deliberativo pari alla maggioranza assoluta dei votanti previsto dalla citata norma sarebbe stato raggiunto anche senza computare il voto del socio in conflitto di interessi.

In considerazione dell'esito della controversia, le spese del presente giudizio devono essere interamente compensate fra le parti, mentre le spese della fase cautelare, che ha avuto per oggetto la sospensione dell'esecuzione della sola delibera relativa al punto 2 dell'ordine del giorno, devono essere poste a carico della Promec S.R.L., in base al principio della soccombenza.

Diritto

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da An. Te. nei confronti della Promec S.R.L., con l'intervento adesivo dell'avv. Ar. Ba. Ve., così provvede:

- 1) dichiara l'invalidità della deliberazione dell'assemblea della Promec S.R.L. del 20/10/14, limitatamente alle statuizioni relative al punto 2 dell'ordine del giorno;
- 2) respinge la domanda dell'attore avente per oggetto l'accertamento dell'invalidità della medesima delibera con riguardo al punto dell'ordine del giorno;
- 3) dispone che l'organo amministrativo provveda all'iscrizione della presente sentenza ex art. 2378, 6° comma, c.c. e 2479 ter, 4° comma, c.c.;

4) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio di merito e condanna la Promec S.R.L. a rimborsare a An. Te. e all'intervenuto Ar. Ba. Ve. le spese sostenute per il procedimento cautelare, che liquida, per ciascuno, in E 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile in data 7/12/16.

Depositata in Cancelleria il 23/01/2017

Forum Iuris